

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

Dr. Francesco Lauricella

All'udienza in presenza del 22/2/2023 sono presenti l'Avv.ssa [REDACTED] per il creditore procedente in sostituzione dell'Avv. [REDACTED]; per l'intervenuto [REDACTED], l'Avv.ssa [REDACTED] in sostituzione dell'Avv. [REDACTED]; per il legale rappresentante, amministratore [REDACTED] o del Condominio [REDACTED] è presente l'Avv. [REDACTED] sono inoltre presenti gli Avvocati [REDACTED] e l'Avv. [REDACTED] per parte debitrice; il debitore personalmente.

E' inoltre presente il Delegato e Custode, Avv. Vincenzo Toscano . E' presente, infine, il dr. [REDACTED] consulente di parte debitrice.

Gli Avvocati di parte debitrice rappresentano che pur essendovi soggetti interessati all'acquisto gli stessi hanno rappresentato di non essere ancora in grado di disporre delle somme necessarie a tal fine, ma hanno assicurato che stanno attivandosi per ottenere un mutuo. Chiedono, pertanto, che - al momento - la procedura segua con riferimento solo ad alcuni beni con esclusione di quelli oggetto di interesse del terzo acquirente e di tutti gli altri.

Precisano che i beni per i quali si può continuare la vendita sono i seguenti :

- fabbricato sito in via di Santo Spirito, n. 34 distinto in catasto al fg. 90, p.lla 387/13;
- appartamento sito in Caltanissetta, c.so Vittorio Emanuele, n. 109 piano attico distinto in catasto al fg. 298, p.lla 155 sub 30 .

I creditori non si oppongono a tale soluzione e chiedono rispetto a tali beni procedersi all'attività liquidatoria da parte del Delegato.

L'Avv. Nicoletti osserva che la precisazione del credito depositata da parte di [REDACTED] è di gran lunga superiore rispetto alla somma effettivamente vantata. Inoltre, difetta un titolo esecutivo essendo, il vantato credito, fondato unicamente su scritture contabili e



non essendo stata celebrata udienza di verifica della sussistenza del credito . I Difensori della parte debitrice depositano perizia di parte a firma del dr. [REDACTED] a sostegno del loro assunto difensivo da cui emerge la eccessività, in ogni caso, del credito precisato, senza recesso dalla superiore eccezione di difetto di legittimazione attiva di [REDACTED] Inoltre evidenziano che non è provata la cessione del credito.

Ancora, i Difensori della parte debitrice contestano l'eccessività dei compensi richiesti dal Custode.

Il Difensore di [REDACTED] sul punto deduce che la sollevata eccezione di eccessività del credito precisato deve essere approfondita e che a tal fine richiede un termine per contro-dedurre, anche sulla depositata CTP. In merito alla contestata insussistenza della legittimazione attiva della cessionaria, contesta, avendo dato prova del credito e si riserva di meglio contro-dedurre nel concedendo termine. In merito alla richiesta udienza di verifica del credito si rimette in merito alla sua fissazione .

I Difensori dei creditori non si oppongono a che allo stato la procedura proceda con riferimento ai soli due beni sopra specificati.

Il Difensore del Condominio si associa alla posizione dei creditori.

IL GE

Dispone che allo stato la liquidazione proceda, da parte del Delegato, solo con riferimento ai due beni indicati in parte motiva,

Assegna alle parti termine ex art. 127 ter cpc con valore sostitutivo di udienza al fine di decidere in merito alle questioni propostesi in seguito alle deduzioni oggi articolate dai Difensori della parte debitrice e della prodotta CTP fino al 27/9/2023.

Assegna, alle parti, inoltre, termine per il deposito di note di merito dirette sulle questioni sopra sollevate fino al 20/7/2023 e fino all'8/9/2023 per il deposito di note di merito contrarie.

Autorizza inoltre la parte debitrice che ne ha fatto richiesta a depositare in telematico la CTP.

Il G.E.

Dr. Francesco Lauricella





TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
IL GIUDICE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

□□□

Dr. Francesco Lauricella

Ha emesso la seguente

ORDINANZA DI VENDITA IMMOBILIARE
DELEGATA
IN MODALITA' TELEMATICA SINCRONICA MISTA

- Letta l'istanza di vendita depositata nel procedimento indicato in epigrafe nei confronti di : 
 ;
- Rilevato che la vendita dovrà avere ad oggetto la piena proprietà dei bene pignorati meglio indicati nella nota di trascrizione del pignoramento in atti ad eccezione dell'immobile distinto al fg. 127, p.lla 207 sub 3 (per il quale è intervenuta rinuncia da parte del creditore procedente stante le severe criticità statiche) e del capannone e terreno di c.da Grotticelli (fg. 159, p.lle 891 e 892) già venduti ed oggetto di separata ordinanza di vendita;
- Ritenuta la completezza della documentazione prodotta e vista la relazione di stima in atti;
- Valutato l'esito dell'udienza ex art. 569 cpc, fissata per provvedere sulla vendita e l'attività in tale udienza svolta dalle parti;
- Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla vendita del compendio pignorato;
- Ritenuta la necessità di procedere a vendita delegata a professionista in MODALITA' TELEMATICA SINCRONICA MISTA, attesa, da un lato, la obbligatorietà della vendita telematica in applicazione dell'art. 569, co. IV cpc (come modificato dall'art. 4 co. I, lett. e) d.l. 3 maggio 2016, n. 59 conv. nella l. 30/6/2016, n. 119, non sussistendo, in concreto,

pregiudizio per gli interessi dei creditori e non essendo, la modalità telematica, elemento contrario al sollecito svolgimento della procedura) e, dall'altro lato, residuando la necessità di assicurare una gradualità nel passaggio al sistema informatico consentendo ancora il deposito di offerte cartacee, nell'ambito del prescelto sistema misto;

- Ritenuto di dovere delegare tutte le attività connesse alla vendita, **così come specificamente e singolarmente indicate nell'art. 591 bis cpc (oltre ad una verifica della completezza della documentazione per far luogo alla vendita ed inoltre, se mancanti, all'acquisizione del certificato APE in caso di fabbricati e del certificato di destinazione urbanistica per i terreni)**, ad un libero professionista, individuato tra quelli iscritti nei relativi elenchi ex art. 179 ter cpc;
- Ritenuto di dovere individuare tale **professionista** nell' Avv. Vincenzo Toscano, il quale provvederà a svolgere le attività oggetto della presente delega presso il proprio studio ;
- **Ritenuto di dovere nominare quale gestore della pubblicità** (al fine di curare la pubblicità obbligatoria di legge) **la società ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA spa** . trattandosi di società già convenzionata con questo Tribunale e capofila nel settore con conseguente ampio risalto dei contenuti pubblicitari trattati telematicamente, circostanza che comporta per la procedura, correlativamente al maggiore risalto on-line, un considerevole vantaggio in termini di divulgazione e raggiungimento dello specifico scopo di utile vendita del bene a tutela degli interessi delle parti coinvolte dalla procedura;

Ritenuto di dovere nominare quale gestore della vendita telematica la società EDICOM srl ;

- Ritenuto che il professionista delegato dovrà svolgere tutte le tassative attività di cui al citato art. 591 bis cpc ed inoltre :
-
- prendere come prezzo a base d'asta quello indicato nella relazione di stima depositata in atti dal CTU nominato (decurtato degli importi eventualmente dovuti per : svincolo proprietà superficaria; pregressi oneri condominiali; pregresso debito per spese afferenti a contenzioso relativo a procedura espropriativa, spese sanatoria e modifiche necessarie così come articolati dal CTU nella sua consulenza);
- procedere alla vendita in conformità della suddivisione eventuale in lotti stabilita dal CTU o in lotto unico ove il CTU non abbia previsto la suddivisione in lotti degli immobili subastati, come da descrizione contenuta dal CTU nella sua relazione, con l'avvertenza espressa, contenuta nell'avviso di

vendita, che i beni si vendono nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, come meglio illustrato nella CTU in atti, dando atto di ciò nel verbale di aggiudicazione provvisoria ;

- Indicare nell'avviso di vendita un aumento al rialzo secondo le seguenti indicazioni avuto riguardo ai seguenti scaglioni di prezzi di vendita, stabiliti anche a seguito di ribassi d'asta :
- Di Euro 500,00 per un prezzo compreso tra i 1.000,00 ed 10.000,00 Euro;
- Di Euro 2.000 per un prezzo di vendita compreso tra 10.001,00 e 50.000,00 Euro;
- Di Euro 5.000,00 per un prezzo superiore ad Euro 50.000,00 .

- Attuare le forme di pubblicità delle attività compiute nel rispetto tassativo delle modalità e dei termini contemplati negli artt. 490 cpc. e 161 ter disp. att. cpc , mediante loro inserimento nel Portale Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia almeno sessanta giorni prima della vendita (con possibile e consigliata consegna al gestore della pubblicità di ogni documento utile entro i quindici giorni precedenti a tale scadenza di giorni 60 onde rendere al gestore della pubblicità attuabile la pubblicità stessa nel termine assegnato); inoltre, sempre entro sessanta giorni prima della vendita (**e limitatamente al primo esperimento di vendita**), **procedere** alla ulteriore pubblicità di cui al comma III dell'art. 490 cit. facendo, **contestualmente**: - 1) affiggere n. 20 manifesti complessivi da destinare 2 al palazzo di giustizia di Caltanissetta; n. 12 nel Comune in cui l'immobile si trova (privilegiando l'affissione nell'ambito del quartiere in cui l'immobile si trova ed i quartieri limitrofi) , gli altri 5 nel comune più vicino rispetto a quello in cui l'immobile è ubicato; - 2) pubblicare specifico avviso anche su un giornale locale (“ La Sicilia ” o “ Di Sicilia ”) o su periodico locale di annunci in regola con i requisiti di legge, suggerito dalle parti o sul *tabloid* locale curato dalla Società ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA spa, **assicurandosi che il creditore procedente abbia versato anticipatamente sia l'importo per la pubblicazione nel PVP sia l'importo necessario per l'esecuzione di ogni pubblicità diversa dalla pubblicazione nel PVP, curando tempestivamente il pagamento di ogni forma di pubblicità alla Società o Quotidiano incaricati** ;

-

- Indicare nell'avviso di vendita che tutte le attività strumentali alla esecuzione dell'incanto dovranno esperirsi in alternativa (ed ovviamente senza possibilità di indicazione contestuale dei due luoghi per ogni singolo esperimento di vendita) presso il proprio studio professionale o presso la Sala Aste Immobiliari presso il Palazzo di Giustizia di Caltanissetta ;

- Fissare per la prima vendita una data non successiva a mesi 4 dalla data di notifica dell'odierno provvedimento di conferimento;

- Non far trascorrere un intervallo di tempo superiore a **gg. 90** per la successiva vendita oltre la prima e tra le successive ulteriori, curando di praticare i ribassi tassativamente entro i limiti indicati nell'art. 591, co. III cpc dopo la prima vendita (ovvero di un solo $\frac{1}{4}$ con riferimento ai primi quattro tentativi compreso il primo e della metà per il quinto tentativo);
- Accertare e verificare che le offerte in forma telematica siano tassativamente avanzate **nelle modalità indicate negli artt. 12, 13, 14 e 15 del decreto del ministro della giustizia 26/2/2015, n. 32 ;**
- Prevedere un termine finale per il deposito delle offerte in telematico o in cartaceo fino alle ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per la gara tra le offerte concorrenti (con precisazione che saranno valide le offerte presentate in telematico la cui ricevuta di avvenuta consegna sarà elaborata dal gestore della posta elettronica del ministero della giustizia anche oltre le ore 12,00 ed entro le ore 23,59 del giorno antecedente alla gara);
- Procedere alla gara tra le offerte, con sistema telematico, facendo decorrere il tempo di tre minuti utile per effettuare offerta al rialzo e procedere alla aggiudicazione provvisoria in caso di mancata presentazione utile di ulteriore rialzo in tale lasso temporale, previa deliberazione delle varie offerte con redazione di separato verbale, da trasmettere tempestivamente al G.E. ;
- Procedere alla raccolta delle offerte “ cartacee ” in busta chiusa mediante personale appositamente preorganizzato e competente presso il proprio studio, assicurandosi che la busta di offerta : - contenga, nella parte esterna, *esclusivamente* il nome e cognome di chi materialmente deposita la busta e la data della vendita; - contenga una fotocopia del documento di identità di chi fa l'offerta oltre che, a titolo di cauzione, un assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura per un importo pari almeno 10 % del prezzo, somma che sarà trattenuta come rinveniente ai fini di procedura in caso di illegittimo rifiuto dell'acquisto; assicurarsi, inoltre, che l'offerta contenga gli elementi essenziali (dati identificativi, completi di indicazione del codice fiscale, dell'offerente, del suo regime patrimoniale coniugale ove coniugato, dei dati identificativi del bene oggetto della offerta, dell'indicazione del prezzo offerto, anche inferiore nei limiti di $\frac{1}{4}$ rispetto al prezzo base, dei tempi e delle modalità di pagamento dello stesso e degli oneri tributari, tempi contenuti nei limiti di giorni 90 dalla data di aggiudicazione e l'espressa attestazione di avere preso visione della relazione di stima;
- Dare l'avvertimento che offerte presentate si riterranno irrevocabili salvo quanto disposto dall'art. 571 cpc;
- Procedere al versamento tempestivo delle somme introitate a titolo di fondo spese, cauzione, prezzo, eventuale multa o comunque rinvenienti ai fini della procedura presso un conto corrente bancario

intestato alla procedura da accendere presso una Banca scelta dal delegato tra quelle che sono dotate del sistema PAGO P.A. (si autorizza sin d'ora il professionista delegato ad operare con il sistema dell'home-banking per le esigenze della procedura senza autorizzazione ulteriore di questo G.E.);

- Fissare un termine massimo per il versamento del prezzo, a seguito di aggiudicazione provvisoria, pari a giorni novanta con la possibilità di consentire una rateizzazione in non più di tre *tranche* trimestrali di pari importo ;
- Avvertire l'aggiudicatario che in caso di mancato versamento dovuto a titolo di saldo prezzo e di oneri accessori nel superiore termine incorrerà nella decadenza dall'aggiudicazione con incameramento della cauzione da parte della procedura;
- Procedere entro il termine di giorni 10 dal versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario alla redazione della bozza di decreto di trasferimento, da trasmettere in forma telematica (allegando inoltre un file in formato word) a questa AG , decreto che dovrà contenere l'indicazione – nell'ipotesi di acquisto effettuato con somma data in prestito da istituto bancario con mutuo ipotecario sull'immobile staggito – del divieto per il conservatore dei registri immobiliari di procedere a trascrizione del decreto di trasferimento senza contestualmente trascrivere l'ipoteca concessa alla banca mutuante ;
- **Verificare anteriormente al deposito del progetto di distribuzione se sia stato emesso decreto di liquidazione al CTU dell'ulteriore *tranche* del compenso per la stima dei cespiti pignorati ex art. 13 dm 30/5/2002 ed inserire nella distribuzione in pre-deduzione quali spese di procedura anche tale importo in favore del creditore gravato del relativo pagamento ;**
- **Indicare nell'ipotesi di istanze ex art. 41 TULB che effettivamente il mutuo sia di natura fondiaria e darne specifica contezza al GE con specifica attestazione;**
- Redigere il progetto di distribuzione delle somme entro il termine di giorni quaranta dalla firma del decreto di trasferimento da parte di questa A.G., sulla scorta dei crediti e delle note di liquidazione dei creditori (ed in mancanza delle stesse sulla scorta delle emergenze documentali del fascicolo) – sottoponendo il progetto ai creditori (raccogliendo eventuali loro osservazioni, che dovranno pervenire non oltre dieci giorni dal ricevimento della bozza) esprimendo personali valutazioni in merito alle stesse entro i successivi dieci giorni - perché esso possa essere oggetto di successiva apposita udienza di approvazione, che questa A.G. provvederà a fissare ;
- Inviare telematicamente una nota di *report* trimestrale con l'indicazione delle attività svolte ;
- **Allegare alle richieste di liquidazione future ogni pezza di appoggio e ogni giustificativo di spesa in separato ed autonomo elenco indicante titolo di spesa ed allegato dimostrativo della**

effettuazione concreta dell'esborso, documenti necessari per consentire a questo GE la liquidazione delle spettanze ;

- Non esitare a rivolgersi a questo G.E. tutte le volte che si presentino difficoltà;

Quanto sopra ritenuto ed esposto

- Visti gli artt. 569 e 591 bis cpc;

PQM

- Dispone la vendita, con le modalità indicate in parte motiva del compendio staggito come sopra meglio indicato in parte motiva.

Delega, nel tassativo rispetto di quanto sopra stabilito in parte motiva, le operazioni di vendita al Dr./Avv. Vincenzo Toscano;

- **Ritenuto di dovere nominare quale gestore della pubblicità (al fine di curare la pubblicità obbligatoria di legge) la società ASTEGIUDIZIARIE IN LINEA spa;**

- **Ritenuto di dovere nominare quale gestore della vendita telematica la società EDICOM srl ;**

- Liquida in favore del delegato e custode Avv. Vincenzo Toscano: 1) un acconto pari ad Euro 2.200,00 per anticipo spettanze delega; Euro 1.400,00 per anticipo spettanze custodia; Euro 3.800,00 per spese vendita telematica e pubblicità obbligatoria, ponendo il pagamento a carico dell'attivo della procedura, autorizzando il delegato e custode nominato ad effettuare i relativi prelievi e bonifici sul conto corrente intestato alla procedura.

Dispone la trasmissione degli atti al Delegato. Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.

Caltanissetta, lì 29/11/2022

Il G.E.

Dr. Francesco Lauricella